



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Albinea - Quattro Castella - Vezzano sul Crostolo

Sede legale: Piazza Dante, 1 - 42020 Quattro Castella (RE) Cod. Fisc. e P.IVA 02358290357
unione@pec.collinematildiche.it

NORME GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Materia del regolamento

Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio dell'Unione sono fissate dalle leggi e dal presente regolamento.

Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente del Consiglio dell'Unione.

Art. 2 Diffusione

Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.

Copia del regolamento deve essere inviata dal Presidente dell'Unione ai Consiglieri neoeletti.

CAPO II CONSIGLIERI DELL'UNIONE

Art. 3 Il Presidente del Consiglio dell'Unione

Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto, a maggioranza assoluta tra i consiglieri assegnati, nella prima seduta del consiglio.

Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o la Conferenza dei Capigruppo, come disciplinata dal regolamento del Consiglio, o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.

Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dai Vice Presidenti del Consiglio eletti nel numero di due, con le stesse

modalità del Presidente del Consiglio di cui al comma 1 del presente articolo; le funzioni vicarie vengono svolte da uno dei Vice Presidenti, seguendo l'ordine di elezione in base ai voti ottenuti.

Art. 4

Divieto di mandato imperativo - Responsabilità personale

Ai Consiglieri dell'Unione non può mai essere dato mandato imperativo; se è dato, esso non è vincolante.

Ciascun Consigliere è responsabile, personalmente, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio.

Nell'adempimento delle civiche funzioni egli ha pertanto piena libertà d'azione, d'espressione, di opinione e di voto.

Art. 5

Conferimento di incarichi speciali

Ai Consiglieri, valutate le specifiche competenze, possono essere affidati, dal Presidente dell'Unione, incarichi finalizzati per materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nel provvedimento d'incarico. In ogni caso all'incaricato non potrà essere riconosciuta remunerazione diversa da quella attribuita in ragione di mandato.

Il Consigliere prescelto non potrà svolgere più incarichi contemporaneamente.

Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi dell'Unione.

Concludono l'incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

Art. 6

Indennità di presenza e rimborso spese

Ai Consiglieri dell'Unione, per la partecipazione alle sedute consiliari, non spetta il gettone di presenza ma il solo rimborso delle spese di viaggio per l'accesso dalla loro residenza alla sede dove vengono programmate le sedute consiliari.

Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.

Ai Consiglieri che per incarico del Consiglio o della Giunta o per delega del Presidente si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio dell'Unione, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, e delle altre spese di pernottamento e soggiorno effettivamente occorse e documentate.

Le spese di viaggio vengono calcolate moltiplicando i chilometri percorsi nel periodo di riferimento per 1/5 del prezzo medio della benzina verde rilevato l'ultimo giorno del periodo di riferimento sul territorio comunale.

Nel caso di cui al comma 3 ultimo periodo, sono rimborsabili le seguenti spese effettivamente sostenute:
per pernottamenti: in alberghi di categoria non superiore a 3 stelle salvo motivate eccezioni;
per vitto: limitatamente alla prima colazione e ai due pasti del giorno fino ad un massimo di euro 25,00 a pasto;
di tram, autobus, taxi urbano o ferrovia;
di parcheggio o garage;
per ingresso o iscrizione: se dovute per partecipazione a convegni, seminari e simili.
Il rimborso delle spese di cui sopra viene effettuato previa esibizione delle relative fatture o ricevute fiscalmente valide.

Art. 7 **Astensione obbligatoria**

I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti atti.

I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Generale che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Art. 8 **Esenzione da responsabilità**

Sono esenti da responsabilità, sia amministrativo-contabile che civile e penale, i Consiglieri che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare in tempo, nel verbale il loro motivato dissenso, i richiami e le opposizioni e, soprattutto, il loro voto contrario, espresso per evitare atti dai quali è derivato danno all'Unione.

Art. 9 **Dimissioni**

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci come previsto all'art.15 dello Statuto.

Art. 10
Partecipazione alle sedute

Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio.

Le assenze giustificate, per motivi di salute, lavoro, famiglia e altre indilazionabili, sono presentate al Presidente del Consiglio, mediante comunicazione scritta o verbale motivata. La giustificazione può essere fornita anche mediante una motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo gruppo a cui appartiene il Consigliere assente.

Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio durante la seduta.

Delle giustificazioni si prende nota a verbale.

Il Consigliere, per una sola volta nella consigliatura, può presentare giustificazione scritta per il mancato intervento alla seduta, anche successivamente allo svolgimento della stessa.

Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario perchè sia presa nota a verbale.

Art. 11
Funzioni rappresentative

Per la partecipazione dell'Unione a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere nominata una Delegazione Consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare che interviene insieme al Presidente dell'Unione.

La delegazione viene designata dal Consiglio e, in caso d'urgenza, dalla Commissione dei Capi Gruppo, convocata dal Presidente del Consiglio dell'Unione.

Art. 12
Diritto alla consultazione di atti

I consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto dell'Unione.

Il funzionario che impedisca ingiustificatamente l'espletamento delle funzioni del consigliere è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle disposizioni vigenti.

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria dell'Unione, od altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, cinque giorni prima della seduta, durante l'orario d'ufficio.

All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati, nei relativi allegati o comunque utili alla sua istruttoria e, di ottenere copia in esenzione di spese, degli stessi atti. Le copie saranno fornite dagli uffici competenti entro 24 ore.

I Consiglieri hanno sempre diritto, senza necessità di autorizzazioni, di consultare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi quando tali documenti sono stati approvati dal Consiglio dell'Unione e di prendere visione di registri dei verbali delle sedute del Consiglio relativi ad adunanze per le quali la verbalizzazione sia già stata completata e di ottenere copia, in esenzione di spesa, di singole deliberazioni.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 13

Costituzione

Nella prima seduta del Consiglio neo-eletto i Consiglieri che intendono costituire un Gruppo Consiliare devono comunicare al Presidente i nomi dei componenti e quello del Capo Gruppo.

Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capo Gruppo.

Il Consigliere il quale intenda abbandonare il gruppo di appartenenza e/o costituire un nuovo Gruppo Consiliare deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Unione.

Art. 14

Conferenza dei Capi gruppo

I capi gruppo sono costituiti in Commissione Consiliare permanente.

La Conferenza dei Capi gruppo ha il compito di:

- analizzare i punti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio;
- organizzare i lavori del Consiglio e lo svolgimento delle adunanze;
- trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio o alla stessa demandati dal presente regolamento.

Compete alla stessa in assenza di apposita Commissione Consiliare, di studiare e proporre al Consiglio le modifiche e/o integrazioni alle esigenze di funzionamento del Consiglio stesso od a nuove disposizioni di legge.

Della Commissione permanente predetta fanno parte il Presidente del Consiglio dell'Unione che la presiede e tutti i Capi gruppo.

In caso di assenza del Presidente la convocazione e la presidenza competono ai Vice Presidenti.

I Consiglieri Capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impediti ad intervenire personalmente.

Le proposte della Conferenza dei Capi gruppo su argomenti politici od amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Presidente del Consiglio.

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art.15 Istituzione - Composizione - Nomina - Durata

Il Consiglio con deliberazione adottata entro sei mesi dal suo insediamento, procede alla istituzione al suo interno di commissioni permanenti stabilendone il numero, le competenze e la composizione.

Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominate, su designazione dei gruppi consiliari, dal Consiglio con votazione palese .

Nel caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa, un nuovo rappresentante ed il Consiglio procede alla sostituzione.

Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Presidente del gruppo stesso, che provvede ad informare il Presidente della Commissione;

Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio, salvo che il Consiglio stesso non ne deliberi lo scioglimento.

Art. 16
Scopi e finalità

Le Commissioni Consiliari hanno lo scopo di esaminare, approfondire e proporre questioni di interesse dell'Unione, al fine di favorire la conoscenza, partecipazione e collaborazione dei Consiglieri alla determinazione delle scelte politico-amministrative più rilevanti dell'Ente.

Le Commissioni esercitano le funzioni stabilite dallo Statuto, dal presente Regolamento, da altri regolamenti e deliberazioni del Consiglio, e svolgono le attività ad esse demandate dal Consiglio con proprie mozioni.

In particolare, le Commissioni, nelle materie di propria competenza, esprimono, in sede consultiva, pareri sulle proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto che la Giunta o il Presidente dell'Unione ritengano di portare alla discussione in Consiglio e svolgono, in sede referente e redigente, attività preparatoria, istruttoria su atti, provvedimenti, indirizzi e orientamenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio medesimo.

Nel caso di parere contrario della Commissione su una proposta di deliberazione da presentare in Consiglio, detta proposta deve riportare in sintesi le motivazioni di tale parere.

Art. 17
Presidenza, Convocazione e organizzazione delle Commissioni

Ad avvenuta costituzione della commissione, questa elegge fra i suoi membri il Presidente a scrutinio segreto durante la 1^a convocazione.

Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data dell'adunanza e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione;

La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata, da almeno un terzo dei commissari. La riunione è tenuta entro quindici giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale dell'Unione;

Le convocazioni di cui ai precedenti punti sono disposte mediante comunicazione scritta, contenente l'elencazione degli argomenti da trattare, da inviare ai commissari almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta. Della comunicazione è inviata copia al Presidente dell'Unione entro lo stesso termine;

La riunione della commissione è valida quando sono presenti commissari che rappresentano la metà più uno dei consiglieri assegnati;

I voti e le deliberazioni delle commissioni sono validi quando siano presi con la presenza di cui al comma precedente ed a maggioranza dei voti rappresentati dai commissari presenti;

Le sedute della commissione sono pubbliche salvo diverse determinazioni della commissione stessa;

Ad ogni commissione consiliare viene assegnato, dalla Giunta dell'Unione, in qualità di Segretario, un funzionario scelto tra i dipendenti dell'Unione stessa. Il Segretario partecipa alle sedute qualora se ne ravvisi la necessità.

Spetta al Segretario organizzare il recapito degli avvisi di convocazione e curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione. Il segretario redige il verbale sommario delle adunanze e provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione.

Le proposte di deliberazione nelle materie di competenza delle Commissioni, sono trasmesse alle stesse per il parere di competenza, che deve essere espresso nel termine di otto giorni dall'assegnazione.

Se nel predetto termine, la Commissione non esprime il proprio parere, il Presidente del Consiglio iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio con l'indicazione del mancato parere.

Il Presidente della Commissione può richiedere la proroga del termine fissato per esprimere il parere per una sola volta e per non più di tre giorni.

In casi motivati di particolare urgenza, il Presidente dell'Unione o l'Assessore interessato all'oggetto in trattazione, possono chiedere al Presidente della Commissione che il parere sia espresso in termini abbreviati, ma in nessun caso inferiori alle quarantotto ore.

Gli atti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio debbono contenere l'annotazione del parere espresso e del risultato della votazione solo in caso di parere contrario.

CAPO V ALTRE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 18 Commissioni consiliari temporanee o speciali

Oltre alle Commissioni consiliari permanenti, il Consiglio può costituire, con specifica deliberazione, Commissioni consiliari temporanee o speciali per l'esame di particolari questioni e problemi.

La delibera istitutiva, approvata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti, stabilisce le questioni e i problemi da

trattare, il termine entro il quale dovrà concludere i propri lavori ed il numero dei componenti, assicurando la presenza di tutti i Gruppi consiliari e il criterio di proporzionalità.

Le designazioni dei componenti la Commissione è rimessa al Capogruppo di ciascun Gruppo consiliare.

Quando non sia altrimenti disciplinato dalla delibera consiliare di istituzione della Commissione, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento per le Commissioni consiliari permanenti.

Art. 19 Commissione consiliare di indagine

Il Consiglio, ove ne ravvisi la necessità, con propria deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire Commissioni di indagine sull'attività svolta dall'Unione.

La delibera di istituzione ne determina scopo, funzioni, composizione, durata, modalità di funzionamento e livello di riservatezza e protezione dei dati ed informazioni di cui viene a conoscenza.

Il Presidente, a termini di legge, è eletto, a scrutinio segreto, tra i Consiglieri di minoranza, dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Le Commissioni di indagine, nelle materie definite dalla delibera di istituzione, hanno facoltà di sentire, anche in contraddittorio tra loro, gli Amministratori, i Responsabili degli uffici e servizi, i dipendenti e chiunque presti o abbia prestato la propria opera per l'Unione, ovvero per enti, istituzioni e aziende dipendenti.

Le riunioni di dette Commissioni sono pubbliche, fatta salva la possibilità del Presidente, anche su richiesta dei Commissari, di decidere di procedere in seduta non pubblica.

Al termine dei lavori, la Commissione di indagine approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una relazione da presentare in Consiglio, in cui si dà conto delle conclusioni a cui è pervenuta l'indagine.

TITOLO II NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 20
Convocazione

La convocazione del Consiglio dell'Unione deve essere fatta dal Presidente del Consiglio a mezzo di avvisi scritti.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio la convocazione viene fatta da chi ne fa legalmente le veci, a norma di legge.

Art. 21
Convocazione ai Consiglieri

L'avviso di convocazione deve pervenire al consigliere almeno cinque giorni prima a quello fissato per il consiglio dell'Unione nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio; in caso di urgenza, la consegna dovrà aver luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

La consegna dell'avviso può essere espletata in uno dei seguenti modi:

tramite sistemi informatici dei quali l'Unione sia dotata, su richiesta scritta dei Consiglieri contenente le indicazioni necessarie;
tramite consegna presso il domicilio eletto dal consigliere;
tramite consegna a mano dell'interessato che sottoscrive per ricevuta.

Art. 22
Termini per la convocazione

L'avviso di convocazione del consiglio, con accluso l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere recapitato ai consiglieri con le modalità sopra stabilite.

Tutte le adunanze hanno carattere ordinario.

Nei termini sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, il Presidente dovrà notificare avviso del rinvio ai soli Consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio. Il presidente darà espresso avviso di ciò ai Consiglieri presenti nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione, con i nomi dei Consiglieri che erano presenti, verrà registrata a verbale.

Ai Consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano avvertiti del giorno, ora, luogo ed affari rinviati da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno 24 ore di anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.

Nel caso che, dopo effettuate le comunicazioni degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno affari urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli affari aggiunti.

La maggioranza dei Consiglieri presenti alla seduta ha diritto di decidere il rinvio al giorno seguente di provvedimenti relativi agli affari aggiunti all'ordine del giorno, per poterli più approfonditamente studiare.

Non sussiste alcun obbligo di dare avviso del rinvio, e della conseguente prosecuzione della seduta per trattare solo questi affari aggiunti, ai Consiglieri assenti nel momento in cui esso viene deciso.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 23 **Convocazione d'urgenza**

Il Consiglio dell'Unione può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari, per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per l'Unione o per i cittadini dei Comuni dell'Unione.

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, osservando le norme previste, per questo termine, dal precedente art.18.

Il deposito dei documenti relativi agli affari da trattare avviene contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione.

I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo a quello in cui si tiene la riunione, od anche ad altro successivo stabilito dal Consiglio stesso.

In caso di rinvio al giorno successivo si osservano le norme stabilite nel penultimo comma del precedente art.18.

Ove il rinvio sia stabilito per un giorno diverso da quello immediatamente successivo, si osservano le modalità fissate al quinto comma del citato articolo 18.

CAPO II **L'ORDINE DEL GIORNO**

Art. 24
Norme di compilazione

L'elenco degli oggetti degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio dell'Unione ne costituisce l'ordine del giorno.

Esso deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai Consiglieri di conoscere esattamente l'elenco degli argomenti che verranno trattati.

Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli argomenti da trattare in seduta segreta ed in seduta pubblica.

Art. 25
Convocazione del Consiglio ed iscrizione di proposte all'ordine del giorno

Il Consiglio dell'Unione si riunisce, previa convocazione del Presidente del Consiglio dell'Unione:

su determinazione dello stesso Presidente del Consiglio;
su richiesta del Presidente dell'Unione;
su richiesta della Conferenza dei Capigruppo;
su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri.

Le richieste di convocazione devono contenere l'indicazione precisa degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Il Presidente convoca il Consiglio, nel termine di venti giorni decorrenti dall'acquisizione della richiesta al protocollo generale, inserendo nell'ordine del giorno le questioni sollevate, fatta salva la verifica in ordine alla sussistenza della competenza del Consiglio dell'Unione.

Spetta al Presidente dell'Unione definire il calendario dei lavori, sulla base del parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo.

Le proposte da trattare in Consiglio devono essere presentate in forma scritta, accompagnate da una relazione illustrativa ed eventualmente dallo schema della proposta che si intende sottoporre al Consiglio.

TITOLO III
LE ADUNANZE CONSILIARI

CAPO I
LA SEDE

Art. 26
La sede delle riunioni

Le riunioni del Consiglio dell'Unione si tengono, di regola, presso apposita sala del Municipio del Comune di appartenenza del Presidente in carica.

Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio, si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede come sopra indicata, quando ciò sia motivato da ragioni di carattere sociale, politico e logistico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti.

La sede ove si tiene il Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

CAPO II
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 27
Presidenza ordinaria delle sedute

Le sedute del Consiglio dell'Unione sono presiedute dal Presidente del Consiglio dell'Unione eletto ai sensi dell'art.13 dello Statuto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la sostituzione spetta ai vice Presidenti nell'ordine di elezione.

La prima seduta del Consiglio dell'Unione è presieduta dal Presidente dell'Unione fino all'elezione del Presidente del Consiglio dell'Unione. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dell'Unione eletto.

Art. 28
Poteri del Presidente

Il Presidente dell'assemblea tutela l'andamento dei lavori e delle attività e modera la discussione degli argomenti secondo l'ordine prestabilito; fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute

e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.

Il presidente è investito di potere per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

CAPO III GLI SCRUTATORI

Art. 29 Nomina ed attribuzioni

All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa, nel caso di votazione a scrutinio segreto, tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori.

Le minoranze devono essere sempre rappresentate, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.

Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.

Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.

Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono stracciate dal Segretario che ne assicura la distruzione.

Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.

Ogni Consigliere può chiedere la verifica della votazione palese che avviene mediante ripetizione della stessa, su invito del Presidente.

La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente.

CAPO IV
LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Art. 30
Sedute di prima convocazione

L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Trascorsi 30 minuti da quel momento il Presidente, se vi sono interrogazioni od interpellanze iscritte all'O.d.G. può dar corso alla discussione, ancorché non si sia ancora raggiunto il numero legale dei presenti richiesto, secondo quanto indicato al successivo art.27, per rendere valida la seduta agli effetti deliberativi.

Potranno inoltre essere fatte dal Presidente o dalla Giunta comunicazioni, ove esse non riguardino e non comportino deliberazioni.

Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello, eseguito dal Segretario Generale ed i cui risultati sono annotati a verbale.

Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario per validamente deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.

Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente annunzia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.

In caso contrario il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello e constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i Consiglieri intervenuti.

Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei Consiglieri. I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.

Il Presidente, nel corso delle sedute, ove non si verificano le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.

Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della stessa ai fini deliberativi, il Presidente, al momento della votazione, deve

disporre la sospensione temporanea della riunione, a sua discrezione, da 5 a 10 minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.

Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti sia ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.

Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando il numero dei Consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.

Art. 31 Numero legale

Il Consiglio dell'Unione, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati all'Unione, escluso il Presidente dell'Unione.

Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati all'Unione, escluso il Presidente dell'Unione.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 32 Sedute di seconda convocazione

La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale.

La seduta che segue ad una prima, iniziata col numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti, è pure essa seduta di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare.

Nel caso però di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che è stata volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume il carattere di "seconda convocazione".

Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono fissati dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

La convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convocazione deve essere effettuata con avvisi scritti, nei modi previsti per la prima convocazione.

Quando però l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda

necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima convocazione od assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere recapitati almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la seconda convocazione.

La seduta di seconda convocazione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

In seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie per le quali la legge richiede la presenza di un particolare numero di Consiglieri o l'approvazione da parte di una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel particolare numero dei presenti al momento della trattazione dell'argomento o la speciale maggioranza al momento della votazione.

Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dandosi atto di ciò a verbale, con la precisazione di quali siano i Consiglieri presenti.

Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta ha carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso può essere chiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.

CAPO V

LA PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 33

Adunanze pubbliche

Le adunanze del Consiglio dell'Unione sono, di regola, pubbliche salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Le elezioni dei rappresentanti del Comune in altri Enti, del Revisore dei Conti e tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare, hanno luogo in adunanza pubblica e di norma, a voto segreto.

Art. 34

Adunanze segrete

L'adunanza del Consiglio dell'Unione si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano valutazioni delle

capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono esame delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

Quando, durante la discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni relative agli elementi indicati al primo comma, il Consiglio può deliberare, senza discussione, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio o di un Consigliere, a maggioranza di voti espressi in forma palese, di proseguire la riunione in seduta segreta.

Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario Generale, gli Assessori, il Vice Segretario ed il responsabile dell'Ufficio di Segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

Il verbale e le registrazioni delle sedute segrete e delle parti segrete delle sedute pubbliche sono conservati a cura del Segretario Generale e possono essere consultati esclusivamente da parte dei componenti del Consiglio e dagli Assessori.

Art. 35 **Adunanze "aperte"**

Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio dell'Unione, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 26 del presente regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri, Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.

In tali adunanze può intervenire al dibattito anche il pubblico presente.

Qualora tali particolari riunioni del Consiglio si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o, infine, la nomina di una Commissione sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri dell'Unione, con esclusione degli altri presenti.

Durante le adunanze "aperte" del Consiglio dell'Unione non possono essere adottate deliberazioni od assunti, impegni di spesa a carico dell'Unione.

CAPO VI DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 36 Comportamento dei Consiglieri

I Consiglieri, durante la discussione, hanno il più ampio diritto di esprimere valutazioni e opinioni che devono, in ogni caso, riguardare comportamenti politico-amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chicchessia.

Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente lo richiama, nominandolo.

Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, fatto ad uno stesso Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli ulteriormente la parola, fino alla conclusione dell'argomento in discussione.

Qualora il Consigliere tenga comportamenti che impediscano il regolare svolgimento della seduta, il Presidente può ordinare l'allontanamento dello stesso Consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del medesimo a partecipare alla votazione finale.

Nell'ipotesi in cui il Consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, il Presidente sospende la seduta e, d'intesa con i Capigruppo consiliari, provvede all'allontanamento del Consigliere.

Art. 37 Norme generali per gli interventi

I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco.

Essi hanno, con le cautele di cui al precedente art. 36, assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.

I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.

Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere autorizzato a parlare.

A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma seguente.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal presente regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.

Art. 38

Tumulti in aula

Qualora sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure chiuderla definitivamente.

In questo ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

Art. 39

Comportamento del pubblico

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte dell'aula destinata al pubblico spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli Agenti di Polizia Municipale.

La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

Il presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento.

Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse, facendo annotare tale decisione nel verbale.

Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso.

Art. 40

Partecipazione degli Assessori esterni al Consiglio

Gli Assessori esterni al Consiglio dell'Unione partecipano alle sedute del Consiglio, senza essere computati ai fini del numero legale, con funzioni di relatori sulle proposte di deliberazione e per fornire risposte alle interrogazioni e alle interpellanze presentate.

Gli Assessori esterni al Consiglio, hanno diritto di intervenire nelle discussioni consiliari e di presentare emendamenti che riguardino argomenti direttamente od indirettamente rientranti nelle proprie competenze, chiedendo la parola al Presidente, ma non hanno diritto di voto.

Art. 41

Ammissione di soggetti esterni in aula

Il Presidente, per le esigenze degli argomenti da trattare o su richiesta di uno o più Capigruppo Consiliari, può invitare nella sala i Responsabili dei Settori cui compete, per legge, esprimere il proprio parere sulle proposte di deliberazione e di emendamento, nonché altri dipendenti la cui presenza sia ritenuta necessaria in relazione agli argomenti da trattare.

Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Unione, affinché effettuino relazioni o forniscano informazioni o chiarimenti relativamente ad argomenti in discussione.

Il Revisore dei Conti può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio e deve essere presente quando all'ordine del giorno sono iscritti il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e può, altresì, previa richiesta al Presidente, intervenire nella discussione.

CAPO VII

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 42

Comunicazioni e Commemorazioni - Ordine dei lavori

Concluse le formalità preliminari, il Presidente dell'Unione effettua al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta su fatti e circostanze di particolare rilievo, eventualmente delegando altro relatore.

In seguito ogni Consigliere può chiedere la parola per la celebrazione di eventi e/o commemorazione di persone.

Tali comunicazioni, commemorazioni o celebrazioni debbono essere contenute da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono in una durata non superiore a dieci minuti per ogni argomento trattato.

Le comunicazioni del Presidente e della Giunta precedono quelle dei Consiglieri.

Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, ogni Consigliere per una durata non superiore a cinque minuti.

Alle comunicazioni, alle commemorazioni o celebrazioni, alle interpellanze, alle interrogazioni, non può essere dedicata più di un'ora per ogni seduta.

Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte nell'ordine del giorno che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione.

L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato, su proposta del Presidente o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa o rinviata, su proposta del Presidente o di un Consigliere, per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in successiva seduta. In caso di opposizione sulla proposta decide il Consiglio seduta stante a maggioranza.

Art. 43

Divieto di deliberare su argomenti estranei all'ordine del giorno.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'o.d.g. della seduta, salvo quanto stabilito dai comma seguenti.

Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività dell'Unione, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno.

Esse sono presentate in sede di comunicazione e discusse entro i termini di tempo previsti dal sesto comma del precedente articolo.

Ove non rientrino entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva e vengono iscritte nel relativo ordine del giorno.

Parimenti non è necessaria la preventiva iscrizione per una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione di una proposta principale.

Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 44 **Norme per la discussione generale**

Terminata la illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire nell'ordine.

L'esame delle proposte formalmente articolate in più parti si inizia sempre con la discussione delle singole parti delle proposte.

Se dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere capo gruppo (od altro Consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo) può parlare due volte, la prima per non più di venti minuti e la seconda per non più di dieci e solo per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.

Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

I termini di tempo previsti dai due commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, ai piani urbanistici e loro varianti, e per i regolamenti comunali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'argomento.

Ciascun Consigliere ha poi diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento od all'ordine dei lavori, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.

Nella discussione delle singole parti di una proposta, che segue ad una discussione generale, può intervenire un solo Consigliere per gruppo, la prima volta per non più di dieci minuti e la seconda volta per non più di cinque.

Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. In tal caso l'oratore può appellarsi al Consiglio, precisando il tempo che chiede gli venga accordato per concludere il suo intervento. Il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza di voti.

Il Presidente dell'Unione e gli Assessori possono intervenire in qualunque momento della discussione, per non più di quindici minuti ciascuno. Avvenuta la chiusura del dibattito, essi intervengono per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla

Giunta in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.

Art. 45
Gli emendamenti

Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.

Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente, prima che inizi la illustrazione di un argomento o durante la discussione.

Gli emendamenti presentati possono essere posti in votazione durante la seduta, previa valutazione del Segretario Generale sulla necessità o meno del parere di regolarità tecnica e/o contabile, da parte dei Responsabili di Settore. Nel caso il Segretario Generale ritenga necessario detto preventivo parere, lo stesso deve essere acquisito prima della votazione durante la seduta o in una seduta successiva. Resta ferma la possibilità del Consiglio di respingere l'emendamento per il quale si sia reso necessario, per le motivazioni di cui sopra, il suo rinvio ad una seduta successiva.

Per argomenti di particolare complessità, il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari, può stabilire un termine diverso per la presentazione degli emendamenti. Inoltre per gli emendamenti che richiedono un parere tecnico complesso, è comunque di norma richiesta la presentazione con tre giorni di anticipo prima della discussione in aula.

Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Da quel momento non sono più consentiti interventi.

Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

Gli emendamenti sul Bilancio di Previsione e sugli atti ad esso connessi devono essere presentati nei termini e secondo le modalità previsti dal Regolamento di Contabilità dell'Unione.

La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.

Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

Art. 46
Questione pregiudiziale o sospensiva

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.

La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.

Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito.

Possono essere anche proposte nel corso della discussione, ma in tal caso la richiesta deve essere avanzata per iscritto.

Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.

Su di esse può parlare, oltre al proponente, ogni Consigliere, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un' unica discussione.

Art. 47 **Fatto personale**

Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussista o meno.

Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

E' facoltà del Presidente rinviare la discussione per fatto personale al termine della seduta.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.

Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio una commissione composta da tre membri di gruppi consiliari diversi che verifichi la fondatezza dell' accusa.

La commissione riferisce, per iscritto, entro il termine assegnatole.

Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 48

Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione. La replica non può durare più di dieci minuti.

È facoltà del Presidente intervenire al termine della discussione e prima della votazione qualunque sia l'argomento oggetto della discussione.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi d'intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengono opportuno, possono indicarne i motivi. L'espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

CAPO VIII

CONCLUSIONE DELLE SEDUTE

Art. 49

Ora di chiusura delle sedute

L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dalla conferenza dei Capigruppo, su proposta del Presidente.

Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di una seduta, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o quelli che hanno carattere di particolare importanza od urgenza.

Art. 50

Rinvio della seduta ad altro giorno

Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la

prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito e all'ora fissata.

Ai Consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano avvertiti degli argomenti rinviati e da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno 24 ore di anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.

Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

Art. 51 **Termine della seduta**

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'argomento in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Presidente dichiara terminata l'adunanza e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli argomenti rimasti.

CAPO IX **INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE** **ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI**

Art. 52 **Diritto di presentazione**

I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività dell'Unione o che interessano in senso generale o su temi particolari della vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Gli ordini del giorno, mozioni e proposte di risoluzioni su fatti di particolare rilievo o gravità sono presentati almeno 2 giorni lavorativi prima della seduta al Presidente del Consiglio e sono dallo stesso sottoposti alla Commissione dei Capi gruppo, prima della discussione in aula, per ricercare un accordo su un testo unificato. Ove lo stesso non risulti possibile la discussione in aula avviene sui vari testi proposti.

Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente. Qualora riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere trattate contemporaneamente.

Nessun consigliere può presentare più di due interrogazioni, due interpellanze, due ordini del giorno o due mozioni, per una stessa seduta.

Art. 53 **Contenuto dell'interrogazione**

L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente dell'Unione od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la veridicità di un fatto determinato.

L'interrogazione deve essere sempre formulata in forma scritta e in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Essa deve avere un oggetto unitario e lo stesso deve riguardare esclusivamente argomenti rientranti nelle competenze dell'Unione ed il suo contenuto deve avere le caratteristiche previste nel precedente comma 1.

Le interrogazioni devono pervenire al Presidente dell'Unione e sono iscritte all'Ordine del Giorno del primo Consiglio utile.

Art. 54 **Contenuto dell'interpellanza**

L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Presidente dell'Unione o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati argomenti.

Con l'interpellanza si può inoltre richiedere al Presidente dell'Unione o alla Giunta che vengano precisati al Consiglio gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o problema.

Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti nel precedente articolo per le interrogazioni.

Art. 55 **Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze**

La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene, di norma, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.

Prima vengono trattate le interrogazioni e poi le interpellanze, nell'ordine cronologico di presentazione.

Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare più di un'ora per ogni adunanza consiliare, salvo diversa determinazione della Conferenza dei Capigruppo.

Se il Consigliere proponente non è presente al momento della discussione della sua interrogazione od interpellanza, questa si intende ritirata, ed, in tal caso verrà data risposta scritta, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza.

Le interrogazioni ed interpellanze sono illustrate al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo depositato negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente dell'Unione può dare direttamente risposta all'interrogazione-interpellanza o demandare all'assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di cinque minuti.

Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante-interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni e, comunque, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.

Nel caso che l'interrogazione od interpellanza sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente dell'Unione o dell'Assessore competente.

Quando il Consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta Consiliare.

Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente.

Trascorso il tempo di un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni ed interpellanze, il Presidente del Consiglio fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia poi le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio.

Nelle adunanze nelle quali viene discusso il bilancio preventivo e in quelle convocate per esaminare affari di particolare importanza, non viene iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.

Le interrogazioni ed interpellanze riguardanti un particolare argomento o mozione già iscritti all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento o mozione cui si riferiscono.

L'interrogante-interpellante ha facoltà di chiedere una risposta scritta e, in questo caso, il Presidente dell'Unione o l'Assessore delegato per materia, sono tenuti a dare risposta all'interrogante-interpellante entro quindici giorni da quello di presentazione e

l'interrogazione od interpellanza non viene iscritta all'o.d.g. del Consiglio.

Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione o dell'interpellanza all'ordine del giorno del Consiglio, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 56 **Richieste di ordini del giorno**

Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico - amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità come indicato al I comma dell'art. 48.

Sono presentati, per iscritto, al Presidente dell'Unione sono iscritti all'ordine del giorno del primo Consiglio utile e sono trattati in seduta pubblica, di norma, dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni ed interpellanze.

Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti. Subito dopo intervengono il Presidente dell'Unione od un Assessore per precisare la posizione della Giunta e le risultanze emerse nella riunione della Conferenza dei Capigruppo e non più di un Consigliere per ogni gruppo, a favore o contro il testo, ciascuno per un massimo di cinque minuti.

Sugli odg possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.

A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati.

Il Presidente dell'Unione dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 57 **Le mozioni**

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente a materia di competenza del Consiglio dell'Unione.

Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti dell'Unione, al fine di pervenire a decisioni su di essi.

La mozione può avere per oggetto anche un giudizio relativo a decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Presidente dell'Unione o dalla Giunta in merito alla trattazione di un determinato argomento.

La mozione deve essere presentata per iscritto e può essere avanzata da ogni Consigliere.

Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio, il Presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.

La discussione delle mozioni è regolata dalle norme di cui all'articolo precedente.

Art. 58 **Le risoluzioni**

Durante la seduta il Presidente dell'Unione, la Giunta ed ogni Consigliere possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti in trattazione.

Le risoluzioni vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il Consiglio e la Giunta a comportarsi e provvedere quindi di conseguenza.

Art. 59 **La mozione d'ordine**

La mozione d'ordine è un richiamo verbale espresso dai Consiglieri inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere, approvare e votare una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente regolamento. Il Presidente deciderà se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvederà quindi di conseguenza.

Art. 60 **Raccomandazione**

La raccomandazione è un invito che uno o più consiglieri possono fare alla Giunta al fine di ottenere maggiore sollecitudine nel disimpegnare talune pratiche, o affinché non siano adottati taluni provvedimenti. La raccomandazione è fatta verbalmente, seduta stante, oppure con lettera diretta al Presidente dell'Unione.

CAPO X **LE VOTAZIONI**

Art. 61
Forme di votazione

L'espressione di voto è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano.

Le deliberazioni a mezzo delle quali l'Amministrazione esercita una facoltà discrezionale che importa l'apprezzamento e la valutazione di persone debbono essere adottate a scrutinio segreto.

Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso che essa sia espressamente richiesta da almeno tre Consiglieri e sempre che non sia prescritta la forma segreta.

La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente, chiusa la discussione, abbia dichiarato doversi passare ai voti e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano.

La votazione non può aver luogo se durante la stessa i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

Art. 62
Votazione in forma palese

Quando la votazione deve avvenire in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.

Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.

I Consiglieri che si astengono debbono dichiararlo, affinché ne sia presa nota a verbale. Essi si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Controllato l'esito della votazione il Presidente ne proclama il risultato.

Tali votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la loro effettuazione.

Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestino dubbio o effettuino contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.

Art. 63
Votazione per appello nominale

Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato del voto per il "si" e per il "no".

Il Segretario esegue l'appello, a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 64 **Ordine delle votazioni**

Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- 1) la votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia alla discussione dell'argomento o il non passaggio alla votazione sullo stesso, si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;
- 2) la votazione sulla proposta di sospensione di un argomento si effettua dopo che la stessa sia stata presentata e si siano espressi, su di essa, per non più di cinque minuti, il Presidente dell'Unione od un Assessore per la Giunta ed un Consigliere per ogni gruppo;
- 3) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - a) emendamenti soppressivi;
 - b) emendamenti modificativi;
 - c) emendamenti aggiuntivi;
- 4) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, così come risulta per effetto degli emendamenti e modifiche approvati.
- 5) per i provvedimenti composti di varie parti, articoli e commi, quando almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta, sono posti in votazione secondo la predetta suddivisione, seguendo l'ordine in cui le parti articoli e commi, si presentano nel provvedimento;

Quando per gli schemi di provvedimenti proposti non vengono approvate proposte di modifica o non vi è discussione, la votazione s'intende avvenuta sul testo originario proposto e depositato.

Ogni proposta comporta distinta votazione.

Per lo Statuto o i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- a) per lo Statuto e i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi dissentono o presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, lo Statuto o il regolamento viene posto in votazione, in forma palese, nel suo complesso;
- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica presentate dai Consiglieri. Concluse le votazioni sulle modifiche, vengono posti in approvazione congiuntamente il bilancio e le altre determinazioni relative allo schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni approvate dal Consiglio.

Art. 65
Votazioni segrete

Quando per legge o per norma del presente Regolamento sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede o con l'uso di strumenti elettronici.

Nel caso di votazioni a mezzo di scheda, si procede come di seguito:

- 1) le schede vengono distribuite da un incaricato e debbono essere in bianco, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento;
- 2) se si tratta di nomine che implicano da parte dei Consiglieri la scelta delle persone da eleggere, ciascun Consigliere scrive nella scheda il nominativo di coloro che si vogliono nominare, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

Qualora nella scheda i nominativi iscritti siano in numero superiore a quelli indicati nello schema di deliberazione, la stessa si considera nulla.

Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscano che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome ed in tal caso restano eletti ai posti da ricoprire coloro che riportano il maggior numero dei voti.

Nel caso in cui le modalità di votazione comunicate dal Presidente incontrino l'opposizione di uno o più Consiglieri, le stesse sono sottoposte al Consiglio che decide con votazione in forma palese, senza discussione. Se il Consiglio respinge le modalità proposte dal Presidente, la seduta viene brevemente sospesa per permettere la riunione della Commissione dei capi gruppo, la quale formula, a maggioranza, una nuova proposta che, prima di passare alla votazione, viene sottoposta alle decisioni del Consiglio, senza discussione.

Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente, affinché se ne prenda atto a verbale.

Essi si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, che è costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti risulti superiore o inferiore a quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Il carattere "segreto" della votazione deve espressamente risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con il controllo dei Consiglieri scrutatori.

Nel caso vengano usati per la votazione strumenti elettronici, gli stessi debbono garantire la piena regolarità della votazione medesima in conformità alle disposizioni indicate nei commi precedenti in quanto compatibili.

Art. 66 **Esito delle votazioni**

Salvo che per i casi, espressamente previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, nei quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando il numero di voti favorevoli superi il numero dei voti contrari.

I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Nel caso di votazioni segrete le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.

Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro del provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

Art. 67 **Divieto di interventi durante le votazioni**

Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

TITOLO IV
LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 68
Competenze deliberative del Consiglio

Appartengono alle competenze deliberative del Consiglio dell'Unione i provvedimenti allo stesso espressamente attribuiti dalla legge e dall'ordinamento dell'Ente.

Le deliberazioni adottate d'urgenza dalla Giunta attinenti alle variazioni di bilancio sono iscritte, per la ratifica, all'ordine del giorno della seduta consiliare entro i termini previsti dalla legge.

I motivi d'urgenza debbono essere espressamente specificati nella deliberazione.

Art. 69
Approvazione delle deliberazioni

Il Consiglio , approvando, adotta le deliberazioni secondo il testo conforme agli schemi proposti in votazione.

Quando non vi sia discussione e non vengano formulate osservazioni, il Consiglio vota sullo schema di deliberazione proposto che, essendo stato depositato tempestivamente, viene normalmente dato per letto.

Quando si faccia luogo all'approvazione di modifiche al testo proposto, le stesse vengono lette al Consiglio, nella loro stesura definitiva, prima della votazione.

Qualora gli atti approvati necessitino di perfezionamenti e coordinamenti meramente formali, che ne lascino però immutati tutti i contenuti sostanziali, il Segretario Generale deve provvedere al riguardo in sede di stesura del verbale della seduta.

Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di legge, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, nei casi d'urgenza, col voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei componenti.

Art. 70
Revoca, modifica, nullità

Il Consiglio ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, in ogni momento, di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.

Esso ha anche il potere di rivedere il proprio operato e di riesaminare i propri atti, di modificarli, integrarli o sostituirli con

altri più idonei e rispondenti al pubblico interesse, in particolar modo ove si verificano fatti nuovi.

Le deliberazioni del Consiglio che comportano la modifica o la revoca di deliberazioni già esecutive, non hanno efficacia ove non si faccia espressa menzione della modifica o della revoca, con precisazione del numero, data ed oggetto del provvedimento revocato o modificato.

Qualora il Consiglio riscontri un vizio di legittimità in un suo provvedimento, deve revocarlo e sostituirlo con altro conforme alla legge.

TITOLO V VERBALI DELLE ADUNANZE

CAPO I NORME GENERALI

Art. 71 Redazione

Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio dell'Unione.

Il Segretario Generale, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari. Per la compilazione degli stessi il Segretario è coadiuvato dal Vice Segretario e/o da altri impiegati della Segreteria.

Art. 72 Contenuto

I processi verbali debbono dare fedele resoconto dell'andamento della seduta Consiliare e riportare il testo integrale della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.

I verbali debbono essere registrati e la registrazione deve essere trascritta integralmente.

Dal verbale deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale. Tuttavia, ove il

Presidente dell'Unione o un Consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, le stesse possono essere trascritte nel verbale, con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

Il verbale della seduta segreta deve essere trascritto in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

CAPO II
DEPOSITO, RETTIFICHE, APPROVAZIONE E
CONSERVAZIONE DEL VERBALE

Art. 73
Deposito, rettifiche ed approvazione

Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

Ogni volta che un Consigliere lo richiede, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede modifiche o rettifiche.

Ultimata la lettura il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale. Ove nessuno si pronunci, il verbale s'intende approvato all'unanimità.

Se un Consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale, deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito a verbale.

Nel formulare le proposte di rettifica non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.

Formulata una proposta di rettifica il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.

Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata.

Se vengono manifestate contrarietà possono parlare, oltre il proponente, un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, con voto palese, la proposta di rettifica.

Delle proposte di rettifica accolte ed approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

Le trascrizioni dei verbali delle sedute del Consiglio sono depositate nell'archivio a cura del Segretario Generale.

Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti verbali appartiene alla competenza del Segretario Generale.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 74

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle leggi e allo Statuto.

Art. 75

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.